

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto attua le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica rispettivamente il 3 luglio e il 9 luglio, con le quali, secondo l'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145 ("Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali", legge quadro), le Camere hanno autorizzato le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione contenuti nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile in ordine alla prosecuzione nel 2019 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge quadro, e alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge quadro.

A norma dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 4, comma 3, della legge quadro, il decreto destina le risorse disponibili sul fondo istituito dall'articolo 4, comma 1, della legge medesima, per soddisfare il fabbisogno finanziario indicato nella deliberazione del Consiglio dei Ministri e autorizzato dalle Camere, e le ripartisce tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione per l'anno 2019 (una parte del fabbisogno finanziario è per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020).

Lo schema di decreto si compone di due articoli e di un allegato.

L'**articolo 1** ripartisce la dotazione del fondo tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri e autorizzati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, nelle misure stabilite dall'allegato 1, per coprire il fabbisogno finanziario relativo all'anno 2019 2019 (una parte del fabbisogno finanziario è per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020).

L'**articolo 2** regola l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, che consente, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere al personale inviato in missione, di prendere a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In considerazione del permanere della situazione di disagio ambientale in cui si svolgono le missioni internazionali e di esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato, la disposizione conferma quanto disposto dai dPCM di ripartizione delle risorse sul fondo missioni internazionali per gli anni precedenti.

L'**allegato 1** indica la ripartizione risorse del fondo tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il finanziamento delle

missioni e degli interventi di cooperazione di rispettiva competenza. Per ciascuno stato di previsione sono elencate le missioni e gli interventi da finanziare, utilizzando la numerazione delle schede contenute nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, e il relativo periodo di finanziamento.

Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, quello per obbligazioni esigibili nell' esercizio finanziario 2019, ed infine quello per obbligazioni esigibili nell' esercizio finanziario 2020.

Il decreto è corredato della prescritta relazione tecnica, anche ai fini della trasmissione del provvedimento alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 145 del 2016.